



Consorzio per la gestione del demanio civico ed esercizio degli usi civici di Rotzo - Pedescala e S. Pietro

Via Roma 49 – Rotzo (VI)
C.F./P.IVA 00292150240 - Tel. 0424691046
e-mail: USICIVICIROZZO@TISCALINET.IT – pec: DEMANIOCIVICO@PEC.IT



AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA A
PARTECIPARE ALLA LICITAZIONE PRIVATA
EX ART. 6 COMMA 4 D. LGS. 228/2001
PER LA CONCESSIONE IN USO PRECARIO DELLA MALGA DENOMINATA
“TRUGOLE”
PER LE STAGIONI MONTICATORIE 2023 – 2028

Scadenza presentazione domande: entro le ore 12:00 di venerdì 31.03.2023

Delibera indirizzo del Consiglio di Amministrazione N. 8 del 07.03.2023

Approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 27 del 17.03.2023

Pubblicato sul sito dell'Ente in data 17.03.2023

SI RENDE NOTO

che il Consorzio per la gestione del Demanio civico e gli esercizi degli usi civici di Rotzo – Pedescala e San Pietro con il presente avviso intende effettuare un'indagine finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per l'individuazione di un operatore economico per la concessione in uso precario e a titolo oneroso della malga demaniale denominata “Trugole”, considerata nel suo complesso di pascolo, bosco e fabbricati ed impianti, per la durata di 6 anni dal 2023 al 2028, con possibilità di proroga di ulteriori 3 anni a giudizio insindacabile dell'Ente gestore.

L'Amministrazione si riserva di individuare i soggetti idonei, sulla base della documentazione richiesta, ai quali sarà successivamente inviata una lettera d'invito a partecipare alla procedura di licitazione privata ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

In relazione alla concessione si precisa quanto segue:

Art. 1 - Amministrazione Aggiudicatrice

CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL DEMANIO CIVICO ED ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI DI ROTZO – PEDESCALA E SAN PIETRO, Via Roma 49, ROTZO (VI)

Tel. 0424691046

Sito web: www.consorziocusicivi.it PEC DEMANIOCIVICO@PEC.IT

Responsabile del procedimento: Dott. For. TONDELLO Matteo

Art. 2 - Oggetto della concessione

La presente procedura ha per oggetto la concessione della seguente malga demaniale gravata da uso civico, intesa come un complesso di beni con sovrastanti immobili di ricovero e attrezzature, pascoli, pozze di abbeveraggio, griglie di confine, strade di accesso, recinzioni, impianti e quant'altro necessarie all'alpeggio del bestiame.

Principali caratteristiche della malga:

Malga "TRUGOLE"

Quota altimetrica	1.500 m s.l.m.
Fabbricati	Casare con locali lavorazione latte, alloggio; Stallone chiuso con fossa mungitura; Locale magazzino; Manufatto porcilaia; Stalla infermeria-pollaio
Utenze	Nessuna predisposizione rete elettrica; Nessun allaccio idrico
Carico ammesso	30 UBA
Superficie pascoliva	20,86 ettari (non probatoria)

Specie ammesse

Come previsto dalla Delibera C.D.A. n. 7 del 01.05.2020, non è prevista l'obbligatorietà della monticazione di bovini da latte con produzione e/o lavorazione dello stesso, tuttavia vengono applicati delle maggiorazioni al canone base qualora la ditta conduttrice non provveda alla produzione e/o caseificazione secondo i seguenti parametri:

MALGA	CARCO UBA	CASEIFICAZIONE	SOLO LATTE	NO LATTE
Trugole	30	+ 0 %	+ 5 %	+ 10 %

I coefficienti di maggiorazione del canone sopra elencati non sono cumulabili. Carico massimo ovicaprini 20% UBA totali. Ciascun anno entro il 15 del mese di maggio il conduttore dichiara su apposito modulo la tipologia di gestione ed uso degli stabili che intende esercitare per la stagione di riferimento.

Utilizzo

La concessione è relativa all'utilizzo delle strutture e del terreno destinato a pascolo, è possibile esercitare attività agrituristica esclusivamente nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre di ciascuna annata di concessione.

Durata della concessione

6 anni dal 2023 al 2028 (prorogabile per ulteriori 3)

Periodo di utilizzo della malga: 1 maggio - 31 ottobre (con possibilità apertura invernale)

Periodo di monticazione del bestiame: 1 giugno - 30 settembre

Produzione e lavorazione latte

Facoltativo con costo canone concessione variabile, secondo gli indici soprariportati.

Attività agrituristica

Facoltativa e possibile esclusivamente nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre.

Note Gli immobili sono gravati da uso civico

Art. 3 - Durata della concessione e valore del contratto

La concessione delle malghe demaniali gravate da uso civico, in applicazione della deroga contenuta all'art. 45 della legge 3 maggio 1982 n. 203, avrà durata di 6 anni, nel periodo compreso tra il 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno, fatta salva diversa durata stabilita dall'autorità preposta per fatti contingenti, con decorrenza dalla stagione monticatoria 2023 e fino al termine di quella 2028, con possibilità di proroga di ulteriori 3 anni a giudizio insindacabile dell'Ente gestore.

Per la durata della concessione si procede con gli Accordi in deroga con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentate come previsto dall'art. 23, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203. Nel periodo intercorrente tra il 1° novembre e il 30 aprile di ciascun anno le malghe con le relative strutture a servizi, rientreranno nel pieno possesso del Consorzio.

Alla concessione è attribuito un valore complessivo pari a:

- Malga Trugole € **35.640,00** (canone annuo x anni di concessione) In caso di attività agrituristica estiva è stabilito il canone annuo aggiuntivo pari ad € 1.000,00.;

Art. 4 - Superfici e carico della malga

Le superfici in concessione indicate nel presente avviso non sono probatorie dell'effettiva area pascolabile né di quella computabile ai fini di eventuali dichiarazioni o istanze rese dal concessionario, al quale spetta il compito di stabilire e/o calcolare l'effettiva superficie a pascolo ai fini di eventuali domande di contributo e/o a qualsiasi altro fine. Le superfici a pascolo indicate nel presente avviso non hanno pertanto valore costitutivo dell'entità di superficie pascolata ma solo ricognitivo e conoscitivo.

Sono escluse le aree già utilizzate per sentieri, aree di sosta o attrezzate, rifugi e baite, pertinenze di fabbricati pubblici ed eventualmente altre aree che il Consorzio intendesse utilizzare per la realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilità o manifestazioni (allargamenti stradali, aree di sosta o attrezzate, parcheggi pubblici ecc...) e per l'accesso alle superfici boscate in gestione all'Ente.

Oltre al bestiame di proprietà, il malghese potrà monticare anche bestiame di altri imprenditori agricoli, ma in ogni caso egli dovrà condurre direttamente la malga stessa.

Il carico in UBA delle malghe sarà verificato periodicamente presso il Servizio Veterinario dell'ASL di competenza.

L'Amministrazione consortile si riserva di ridurre in qualunque momento la superficie dell'area (es. attività di cava, turistico ricreative, ecc.) costituente la malga Trugole per interventi di pubblico interesse. La riduzione di terreno concesso comporterà la riduzione del carico bovino monticato e la

corrispondente riduzione del canone di concessione. Eventuali variazioni del carico potranno derivare pure dalle operazioni di revisione della proprietà silvopastorale qualora il tecnico incaricato riscontri un aumento o una diminuzione della superficie pascoliva della malga, con conseguente aumento o diminuzione del numero di U.B.A. monticate. Pertanto nessuna altra pretesa potrà essere avanzata dal titolare del contratto-concessione in quanto l'offerta dovrà tener conto delle presenti circostanze.

Nel caso in cui la malga sul cui territorio si sviluppano piste o impianti da sci, il concessionario si assume anche l'onere di provvedere affinché le operazioni di concimazione siano effettuate senza arrecare danni alle attività invernali e, con la sua offerta, libera il Consorzio da ogni responsabilità in merito, assumendosi ogni onere conseguente per danni richiesti in sede civile ed in ogni altra sede a tale effetto. Il prezzo offerto in sede di gara, tiene conto anche della presente alea e obbligazione. Il carico viene determinato in U.B.A. (Unità Bovino Adulto) e riferito alle diverse specie animali di possibile utilizzo nell'attività pascoliva come dalla seguente tabella di ragguglio:

1 vacca da latte	1,00 UBA
1 bovino sopra i 2 anni	1,00 UBA
1 bovino tra 6 mesi e 2 anni	0,60 UBA
1 capra	0,15 UBA
1 equino sopra 1 anno	1,00 UBA
1 equino fino a 1 anno	0,60 UBA
1 pecora	0,15 UBA

Ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare Tecnico Economico per l'utilizzo dei pascoli montani, la presenza di capi bovini maschi è ammessa nella percentuale massima del 5% con riferimento al carico nominale della malga, mentre la presenza di equini è ammessa in percentuale non superiore al 10% con riferimento al parametro citato.

SUPERFICI CATASTALI DI MALGA TRUGOLE

Superfici catastali Malga Trugole (Part. 69 del PRF)

N.B.: aree ricognitive non probatorie, ottenute per sovrapposizione GIS ortofoto-CTR-catastale vettoriale (anno 2021)

Censuario	FG.	Mapp.	sub	Sup. mappale mq	Qualità di coltura catastale	Superficie catastale nel perimetro della malga mq	SAU catastale (AVEPA) mq	SAU effettiva (GIS) mq
ROTZO	8	2		129.763	BOSCO ALTO	832	-	329
ROTZO	8	3		305	PASCOLO	305	7	7
ROTZO	8	4		3.203	PASCOLO	3.203	3.203	3.203
ROTZO	8	5		438	PASCOLO	438	438	438
ROTZO	8	6		218	PASCOLO	218	218	218
ROTZO	8	7		336	ENTE URBANO	336	-	8
ROTZO	8	8		167.890	PASCOLO	154.940	130.590	130.590
ROTZO	8	9		247	PASCOLO	247	93	93
ROTZO	8	10	AA	65.000	PASCOLO	65.000	53.906	53.906
			AB	5.545	PASCOLO BA	5.545	-	
ROTZO	8	11		217	PASCOLO	217	23	23
ROTZO	8	12	AA	226.825	BOSCO ALTO	-	-	
			AB	2.506	PASCOLO	2.236	961	961
ROTZO	8	13	AA	151.443	BOSCO ALTO	-	-	
			AB	14.004	PASCOLO	12.610	8.135	8.135
ROTZO	8	14	AA	162.795	BOSCO ALTO	9.829	-	
			AB	11.000	PASCOLO	11.000	5.034	5.034
ROTZO	8	15		31	PASCOLO	31	31	31
ROTZO	8	16		77	ENTE URBANO	77	-	2
ROTZO	8	17		29	ENTE URBANO	29	-	6
ROTZO	8	18		193	ENTE URBANO	193	-	0
ROTZO	10	7		278.008	BOSCO ALTO	915	-	553
ROTZO	10	8		209.945	BOSCO ALTO	9.834	-	4.839
TOTALE CATASTINO						278.035	202.639	208.376
Altre superfici da planimetria GIS (inclusi demaniali e sovrapposizioni cartografiche):								229
TOTALE SAU EFFETTIVA PIANO DI RIASSETTO FORESTALE								208.605

SCHEDA TECNICA RIEPILOGATIVA MALGA TRUGOLE

DURATA CONCESSIONE CONTRATTO	2023 – 2028
S.A.U. EFFETTIVA	208.605 mq
CARICO UBA	30
GARANZIA PROVVISORIA	2.000,00 € (solo in caso di proced. competitiva)
DURATA CONCESSIONE	6 anni
DURATA MONTICAZIONE ANNUALE	1 giugno – 30 settembre
IMPORTO BASE CONCESSIONE	5.940,00 €/stagione
NORME IGIENICO SANITARIE	Da verificare

Art. 5 - Dati relativi ai fabbricati

La malga è concessa nello stato di fatto in cui si trova e per le sole funzioni conseguentemente praticabili in dette strutture ai sensi delle vigenti leggi in materia igienico-sanitaria e di sicurezza.

La disponibilità delle strutture e dei pascoli per gli interventi manutentivi e le pratiche agronomiche decorrono dal 1 maggio al 31 ottobre di ciascun anno, a partire dalla stagione monticatoria dell'anno 2023 fino alla fine della stagione monticatoria 2028, con possibilità di proroga per ulteriori 3 anni ad insindacabile giudizio del Consorzio.

Le disposizioni generali per la conduzione della Malga sono dettate dal vigente "*Disciplinare Tecnico Economico per l'Utilizzo dei Pascoli Montani*", approvato con deliberazione della Giunta della Comunità Montana "Altopiano dei Sette Comuni" n. 33 del 26 aprile 2002 e ss.mm.ii., di cui la ditta dovrà prendere visione ed essere a perfetta conoscenza e di cui dovrà accertarne integralmente e senza riserve il contenuto.

La concessione di detti beni si intende riferita esclusivamente al solo utilizzo per fini zootecnici/agricoli del territorio e delle infrastrutture di servizio come individuate nella planimetria visionabile presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Rotzo.

Art. 6 - Requisiti di ammissione e termine per la presentazione della domanda

Possono presentare richiesta di invito a partecipare alla procedura di licitazione privata, a pena di esclusione dalla procedura, i soggetti in possesso dei requisiti che devono essere dichiarati nell'allegato modelli "ALL. 1" ("Requisiti essenziali richiesti"):

- Essere Imprenditore Agricolo a titolo professionale ai sensi del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 o Coltivatore Diretto;
- Essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per lo svolgimento di attività agricola;
- Non essere stati dichiarati inidonei alla conduzione di malghe da parte della competente Autorità Forestale;
- Se assegnatario di beni immobili comunali anche di altri Comuni: essere in regola con i pagamenti dei relativi canoni e di eventuali penalità e sanzioni comminate;
- Non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dalla legge che impediscono la contrattazione con la Pubblica Amministrazione (art. 32-ter Codice Penale);
- Non trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2001 Codice delle leggi antimafia;
- Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e che ciò non si sia verificato nell'ultimo quinquennio;
- Non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti e che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di tali stati;
- Obbligarsi a produrre al Consorzio entro il giorno 15 del mese di maggio di ciascuna annata autodichiarazione circa l'uso della malga che si intende porre in essere su apposito modulo (All. 3);

Tutti i requisiti di ammissione dovranno essere mantenuti dall'aggiudicatario della malga per tutta la durata della concessione.

Gli operatori economici interessati possono presentare l'istanza di manifestazione di interesse, redatta sul modello predisposto dal Consorzio, allegato (All. 1) al presente avviso, che deve essere presentata in lingua italiana e corredata da copia non autenticata del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Le istanze di manifestazione di interesse dovranno pervenire o essere depositate, a pena di esclusione, entro le

ore 12:00 di VENERDI 31 MARZO 2023

presso l'ufficio Protocollo del Consorzio Usi Civici Rotzo – Pedescala e San Pietro sito presso la casa municipale di Rotzo in via Roma 49.

La manifestazione di interesse dovrà essere completa della seguente documentazione:

- 1) Modulo manifestazione di interesse (All. 1);
- 2) Visura della ditta presso Camera di Commercio;
- 3) Copia documento di identità titolare/legale rappresentante.

Ai fini dell'osservanza del termine sopra indicato, farà fede la data di ricezione e non quella di invio. L'Amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali disguidi, ritardi o disservizi del servizio postale nel recapito delle istanze, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi od altri impedimenti di forza maggiore.

Art. 7 - Procedura di gara e di aggiudicazione

La concessione della malga avverrà mediante una procedura di licitazione privata ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, avviata fra i soggetti aventi i requisiti richiesti e che hanno manifestato interesse nella concessione della Malga, i cui rapporti tra le parti saranno regolati da apposito contratto-concessione da redigersi ai sensi e nelle forme previste dall'art. 23, ultimo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, così come sostituito dall'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

Gli operatori economici già conduttori di malghe consortili potranno partecipare alla procedura ma optare per la concessione di una sola malga consortile entro 15 (quindici) giorni dall'aggiudicazione. La procedura verrà esperita nei seguenti termini:

1. Verrà espletata una **prima** procedura di licitazione privata **riservata esclusivamente ai cives** (titolari del diritto di uso civico) del Consorzio Usi Civici Rotzo – Pedescala e San Pietro che hanno manifestato interesse.

In caso di più concorrenti aventi diritto di uso civico sui beni demaniali in gestione al Consorzio, si procederà alla valutazione delle offerte con il seguente ordine di **precedenza**:

a) Titolare di diritto di uso civico (*cives*) giovane imprenditore agricolo, conduttore uscente

della Malga. In tal caso l'assegnazione al giovane imprenditore avverrà al canone base indicato nel bando di gara ai sensi dell'art 6, comma 4-bis D. Lgs. 228 del 2021;

b) Titolare di diritto di uso civico (*cives*) giovane imprenditore agricolo. In tal caso l'assegnazione al giovane imprenditore avverrà al canone base indicato nel bando di gara; In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi ai sensi dell'art 6, comma 4-bis D. Lgs. 228 del 2021;

c) Titolare di diritto di uso civico (*cives*) conduttore uscente della Malga;

d) Titolare di diritto di uso civico (*cives*) coltivatore insediato su fondi contigui alla malga;

e) Titolare di diritto di uso civico (*cives*);

2. Successivamente, per le malghe ancora disponibili, verrà espletata una **seconda** procedura di licitazione privata tra i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse (non *cives*). In caso di più concorrenti, si procederà alla valutazione delle offerte con il seguente ordine di precedenza:

a) Giovane imprenditore agricolo, conduttore uscente della Malga. In tal caso l'assegnazione al giovane imprenditore avverrà al canone base indicato nel bando di gara ai sensi dell'art 6, comma 4-bis D. Lgs. 228 del 2021;

b) Giovane imprenditore agricolo. In tal caso l'assegnazione al giovane imprenditore avverrà al canone base indicato nel bando di gara; In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi ai sensi dell'art 6, comma 4-bis D. Lgs. 228 del 2021;

c) Conduttore uscente della Malga;

d) Coltivatore insediato su fondi contigui alla malga.

e) Operatore economico diverso da quelli suindicati;

In ogni caso, si potrà procedere all'aggiudicazione anche quando sia stata presentata una sola manifestazione di interesse.

Resta inteso che, qualora in sede di manifestazione di interesse dovessero pervenire domande da parte di Giovani Imprenditori Agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni, in possesso dei requisiti richiesti, si procederà all'aggiudicazione della malga interessata nei confronti dello stesso al canone base di cui al presente avviso, senza ulteriori formalità. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi ai sensi dell'art 6, comma 4-bis D. Lgs. 228 del 2021.

Resta pertanto fermo, che suddetta procedura si applicherà preliminarmente per le manifestazioni di interesse pervenute dal Giovane Imprenditore Agricolo *Cives* (titolare del diritto di uso civico) ed in secondo luogo, qualora nessun altro *Cives* avesse manifestato interesse per la stessa malga, ai Giovani Imprenditori Agricoli non *cives*.

In secondo luogo, verificata la documentazione presentata in sede di Manifestazione di Interesse ed all'eventuale aggiudicazione della malga ai Giovani Imprenditori Agricoli *cives* e non *cives*, come

sopra descritto, si procederà all'espletamento della procedura di licitazione privata mediante Lettera d'Invito ai restanti partecipanti con aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa come specificata nella relativa lettera d'invito, con relativa cauzione provvisoria a garanzia della stessa.

Art. 8 – Criteri di riconoscimento dei titoli di preferenza

Vista la normativa specifica inerente il diritto di uso civico (L. 16 giugno 1927 n. 1766 art. 1; L.R. 22 luglio 1994 n. 31 art. 1, art. 2 c. 3, art. 9 c. 2 lettera b), art. 10 c. 1 lettera b) e c. 2; Art. 1021 del Codice Civile; Regolamento del Consorzio art. 1, art. 6, art. 8, art. 14), possono vantare titolo di cives le persone fisiche e le società agricole di persone (in questo caso devono essere composte per la quota maggioritaria da cives). Sono escluse dal titolo le società di capitali. Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento per la gestione del demanio civico e per l'esercizio degli usi civici: *"Il diritto d'esercizio degli usi civici si acquista dopo una residenza ininterrotta di almeno 10 anni nel Comune di Rotzo o nelle sue ex frazioni di Pedescala e San Pietro del Comune di Valdastico"*.

Vista la normativa e la giurisprudenza di riferimento sui giovani imprenditori agricoli (D.lgs. 21 aprile 2000 n. 185 art.10 già correttamente applicato per analogia giusta Sentenza T.A.R. Veneto n. 241/2022 ; D.L. 24 giugno 2014 n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 116; Consigli di Stato sez. III, 10 agosto 2018 n. 4907) eventuali società agricole (anche società di fatto) partecipanti alla presente procedura, per avere il riconoscimento del titolo di giovane agricoltore, devono essere composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra 18 e 40 anni. I giovani imprenditori agricoli devono avere il controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari.

Per conduttore *"uscente"* avente diritto di prelazione, per le finalità di cui alla presente procedura, si intende ditta con il medesimo numero di partita IVA ovvero la ditta degli eredi del conduttore uscente.

Art. 9 - Altre disposizioni riguardanti la gara

L'Amministrazione aggiudicatrice esclude i candidati o i concorrenti nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri requisiti essenziali richiesti ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle manifestazioni/offerte.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di chiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti circa i documenti o le certificazioni presentate, fissando all'uopo un termine congruo e riservandosi la facoltà di escludere partecipanti, qualora le dichiarazioni fornite siano difformi da quanto previsto dalla Legge o da altre normative.

Art. 10 - Obblighi del Concessionario

L'Amministrazione consortile intende valorizzare la produzione di formaggio tipico della zona, pertanto, non prevedendo l'obbligatorietà della produzione di latte e caseificazione, vengono

applicate delle maggiorazioni al canone di concessione ai conduttori che non provvedono a produrre latte destinato al consumo umano e/o la caseificazione del latte prodotto.

Qualora il concessionario intenda produrre latte in malga e/o effettuare la caseificazione del latte prodotto, oltre a provvedere a trasmettere autodichiarazione circa il sistema gestionale adottato entro il 15 maggio di ciascuna stagione su apposito modello (All.2), si obbliga a richiedere sopralluogo ispettivo da parte dell'ULSS competente entro il 15.05.2023 per l'autorizzazione alla mungitura del latte e/o caseificazione in malga. Qualora l'ULSS emetta parere negativo o sospensivo alla produzione di latte e/o caseificazione in malga, l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione degli stabili per l'emissione del titolo autorizzativo, le maggiorazioni del canone per la mancata produzione del latte e/o di caseificazione si intendono sospese.

Il Concessionario si impegna a monticare direttamente la malga per la quale egli produce offerta, e per tutte le annualità di durata del contratto-concessione, prevalentemente con bovini e nel pieno rispetto di tutte le norme contenute nel Disciplinare Tecnico Economico per l'utilizzo dei pascoli montani dell'Unione Montana "Spettabile Reggenza dei Sette Comuni", dando atto altresì di aver preso esplicita visione del Disciplinare e di accettarne, senza riserva alcuna, tutti i contenuti, nessuno escluso.

È vietata, a pena di revoca, ogni forma di sub-concessione anche parziale del contratto-concessione della malga ai sensi dell'art. 21 c. 1° della legge 3 maggio 1982, n. 203.

Oltre al bestiame di proprietà, il malghese potrà monticare anche bestiame di altri imprenditori agricoli, ma in ogni caso egli dovrà condurre direttamente la malga stessa.

È vietata la cessione del contratto-concessione a terzi, salvo che per subentro preventivamente autorizzato dall'autorità concedente che verificherà se il subentro stesso continui ad assicurare l'interesse pubblico (Cons. Stato, VI, 20.03.2007, n. 1320).

Il concessionario, con la sottoscrizione del contratto, assume inoltre a proprio ed esclusivo carico e sotto la propria responsabilità ogni eventuale e possibile danno che, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni relative alla concessione di cui al presente bando, dovessero occorrere a cose o a persone, siano esse operai alle proprie dipendenze o persone estranee alle prestazioni medesime, liberando sin d'ora l'Amministrazione concedente ed il personale dipendente da ogni responsabilità o conseguenza civile od economica.

Sono a carico del concessionario tutti i lavori annuali ordinari e straordinari previsti nel verbale di consegna della malga e ogni altro costo di gestione della malga che si descrive a titolo esemplificativo:

- interventi di manutenzione ordinaria o piccoli adeguamenti non strutturali necessari a garantire il corretto funzionamento e l'adeguata utilizzazione dei fabbricati;
- il miglioramento dei pascoli annessi alla malga mediante estirpazione di piantine (rinnovazione abete), arbusti infestanti prima della fioritura e lo sfalcio annuale dei terreni non pascolati;
- la fornitura di tutti i materiali e i beni occorrenti per l'arredo dei locali della malga;

- la fornitura di tutte le attrezzature di lavorazione e conservazione dei prodotti;
- la fornitura e l'installazione degli apparati di mungitura;
- il pagamento delle spese sanitarie per le prestazioni di disinfestazione dei ricoveri del bestiame e degli abbeveratoi;
- la gestione di depurazione delle acque reflue della malga secondo le modalità e prescrizioni poste dalla normativa vigente;
- la raccolta e lo smaltimento dei liquami convogliati nella concimaia e nella vasca di raccolta, secondo la normativa vigente, nonché di ogni rifiuto prodotto;
- la pulizia delle pozze, degli abbeveratoi a servizio della malga e manutenzione e realizzazione ove non presente delle relative recinzioni e/o chiudende composte da filo spinato e pali in legno che verranno forniti di anno in anno dal concedente;
- La fornitura a proprie spese di autobotti di acqua, nel caso in cui le dotazioni impiantistiche di captazioni delle acque meteoriche di malga siano correttamente mantenute.

Il Concessionario autorizza sin da ora il Concedente proprietario a rimuovere tutte le attrezzature e le suppellettili di proprietà del concessionario dalla malga laddove, alla scadenza della concessione ovvero all'atto della risoluzione del contratto per inottemperanza/inadempimento alle norme contrattuali, sia trascorso il termine di 15 giorni dalla diffida a rimuoverle e ciò non sia avvenuto, rinunciando sin da ora ad ogni azione di rivalsa nei confronti del concedente e assumendo a proprio carico tutte le spese di rimozione e custodia.

Al Concessionario è fatto esplicito divieto di apportare migliorie al territorio e alle strutture concesse senza una specifica autorizzazione del Consorzio, salvo gli obblighi derivanti dalla corretta conduzione dell'alpeggio e previsti dal Disciplinare Tecnico Economico per l'utilizzo dei pascoli montani approvato con deliberazione di Giunta della Comunità Montana Altopiano dei Sette Comuni del 26 aprile 2002, n. 33 e ss.mm.ii.

Qualunque intervento sui beni oggetto di concessione dovrà preventivamente ricevere formale autorizzazione dall'Ente concedente. In caso di apportate migliorie al territorio e alle strutture concesse, il Consorzio può, a sua scelta, ritenerle senza compenso o indennizzo alcuno ovvero ottenere la rimessa in pristino a spese del Concessionario da recuperare anche sulla cauzione.

Tutte le migliorie apportate dal concessionario agli edifici e manufatti della malga si intendono acquisite al patrimonio indisponibile in gestione al Consorzio a seguito della fine o eventuale risoluzione anticipata del contratto;

Sono altresì a carico del Concessionario lo smaltimento, presso i centri di raccolta autorizzati, dei rifiuti solidi urbani prodotti nella malga o derivanti dalle lavorazioni in essa attuate. Il mancato rispetto di quanto sopra e l'eventuale danno ambientale comporterà la revoca immediata della concessione con prelievo del deposito cauzionale e l'obbligo da parte del concessionario dell'indennizzo dei danni causati ovvero del ripristino allo stato originario dei luoghi oggetto della contestazione, fatte salve le comunicazioni di legge alle Autorità competenti. Il Concessionario si impegna a porre particolare

attenzione agli impatti che l'attività di malga può avere negli aspetti ambientali coinvolti, nel rispetto delle vigenti normative in materia ambientale, di sicurezza sul lavoro e di contenimento dei consumi di acqua ed energetici, in particolare anche in relazione allo smaltimento dei materiali di risulta, all'utilizzo di mezzi autorizzati ed in regola con le emissioni.

L'Ente si riserva di richiedere al soggetto aggiudicatario eventuale documentazione inerente il corretto smaltimento dei rifiuti.

Il concessionario è a conoscenza ed accetta che, a seguito della "Tempesta Vaia" dell'ottobre 2018 e della conseguente pullulazione del bostrico scolitide e delle operazioni di esbosco della legna da uso civico, per le prossime annate monticatorie in parti del pascolo potrebbero essere presenti residui di lavorazione e/o piste di esbosco che saranno comunque ripristinati a cura della ditta esecutrice dei lavori.

Il Concessionario si impegna ad attuare, in conformità alle attuali e future direttive stabilite dalla Regione Veneto, tutte le azioni attive e passive per evitare o limitare le predazioni degli animali monticati da parte dei lupi o grandi carnivori presenti sull'Altopiano, liberando l'Amministrazione consortile da qualsiasi responsabilità civile riguardante indennizzi o rivalsa sulle concessioni e relativi canoni in quanto i selvatici sono di proprietà dello Stato.

Il Concessionario si impegna altresì ad aderire al progetto del bio distretto "Bioaltopiano" avviato nel 2019 assumendosi le eventuali spese di adesione e di mantenimento della certificazione.

Sono a carico del Concessionario le eventuali spese annuali di allacciamento alla rete Enel, il consumo di energia elettrica ed idrica, nonché il costo dei materiali di consumo e manutenzione relativi all'uso di gruppi elettrogeni, autoclavi, filtri e debatterizzatori, impianti GPL laddove installati, esonerando altresì l'Ente da ogni responsabilità in ordine all'impiego degli impianti e degli allacciamenti elettrici ed idrici.

Nei casi in cui l'Ente, direttamente o indirettamente, abbia assunto obblighi in ordine alle provvidenze previste da normative regionali ovvero da Regolamenti UE, il concessionario dovrà subentrare alle obbligazioni assunte e ai benefici di legge conseguenti, senza che ciò comporti alcuna variazione del prezzo offerto in sede di gara e confermato in sede di concessione-contratto, né richiesta alcuna di risarcimento o altra pretesa di alcun genere da entrambe le parti.

Il Comune si riserva di intervenire sulle strutture al servizio della malga o che insistono sul territorio della malga, per effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e, ove necessario, di ristrutturazione, anche durante il periodo della monticazione, senza che per ciò il

Concessionario possa avanzare pretesa alcuna. Egli rinuncia esplicitamente sin dalla sottoscrizione del contratto-concessione, ad ogni azione di richiesta danni, avendo egli tenuto conto della circostanza all'atto della manifestazione di interesse e/o formulazione del prezzo offerto.

Art. 11 - Effetti dell'aggiudicazione

Poiché il verbale di gara non tiene luogo né ha valore di contratto, l'aggiudicazione dovrà essere

seguita da formale provvedimento di approvazione degli atti di gara da parte del competente organo dell'Amministrazione consortile. Il Consorzio non assumerà, quindi, verso l'aggiudicatario provvisorio alcun obbligo, se non quando tutti gli atti inerenti la procedura concessoria avranno conseguito piena efficacia giuridica.

Il Consorzio si riserva nondimeno di sospendere gli atti conseguenti all'aggiudicazione della gara, qualora l'efficacia del provvedimento con il quale è stata indetta la gara stessa o è stata disposta l'aggiudicazione definitiva sia stata sospesa ai sensi delle vigenti disposizioni normative, restando in tal caso espressamente esclusa ogni pretesa della ditta aggiudicataria.

Art. 12 - Deposito cauzionale definitivo

A garanzia del puntuale rispetto del contratto, il concessionario dovrà produrre, prima della stipula del contratto-concessione, un deposito cauzionale definitivo, **nella misura di una annualità del canone di concessione**, mediante fidejussione bancaria o assicurativa ovvero in numerario, la cui validità dovrà coprire l'intera durata del contratto. La fideiussione bancaria/assicurativa è riscuotibile a semplice richiesta dell'Ente e dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente gestore.

Lo svincolo e la restituzione della cauzione definitiva avverrà soltanto alla scadenza della concessione, dopo la riconsegna degli immobili, la definizione e la verifica dei rapporti contrattuali, restando a carico del conduttore tutti i danni evitabili o comunque ad egli imputabili accertati e riscontrati al suddetto termine. Il Concessionario autorizza sin da ora il Concedente proprietario ad escutere la cauzione provvisoria in caso di mancata sottoscrizione del contratto-concessione, nonché la cauzione definitiva nei casi stabiliti dal contratto stesso, senza alcuna formalità e senza la preventiva escussione dei fideiussori, ferma restando ogni eventuale altra azione di risarcimento danni da parte del Comune. In tal caso, il Concessionario si impegna a ripristinare la cauzione nei casi e nei tempi stabiliti, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Art. 13 - Garanzie

Il concessionario è tenuto ad attivare una **polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi**, con l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente proprietario e dei propri dipendenti.

E' pure a carico dell'affittuario la **polizza per la copertura del rischio locativo** per danni causati agli immobili di proprietà dell'Ente concedente, con vincolo a favore di questo.

Art. 14 - Contratto

La Concessione definitiva della malga dovrà essere preceduta dalla sottoscrizione da parte dell'aggiudicatario, di apposito contratto-concessione nella forma dell'atto pubblico amministrativo, esclusivamente nelle forme di cui all'art. 45 c. 2 della legge 3 maggio 1982, n. 203, previa costituzione della cauzione definitiva. La documentazione di cui alla presente procedura formerà parte integrante e sostanziale del contratto di concessione.

Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione tramite invito scritto, il concessionario dovrà pertanto sottoscrivere apposito contratto riguardante l'utilizzo degli immobili oggetto di concessione con l'assistenza della organizzazioni sindacali di appartenenza dell'affittuario, ai sensi dell'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

Ove nel termine previsto l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, ovvero non assolva agli adempimenti di cui ai punti su indicati in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, potrà essere revocata dall'amministrazione con conseguente incameramento della cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento per maggior danno subito. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto-concessione, nessuna esclusa, saranno a carico del Concessionario.

Saranno altresì a carico del concessionario le spese relative alle operazioni di consegna primaverile e riconsegna autunnale della malga (relativamente al pagamento dell'imposta di bollo), nonché le spese previste per la disinfestazione dei locali della malga a norma di legge.

Solo successivamente alla firma del contratto-concessione, il concessionario ha titolo per essere immesso nell'uso del demanio di uso civico corrispondente, con la consegna superlocale annuale nei modi e nei tempi ed esclusivamente per i periodi e le funzioni stabiliti dal Disciplinare Tecnico Economico in vigore. Le chiavi degli stabili assegnati e al servizio della malga saranno depositate presso gli Uffici del Consorzio in sede di riconsegna autunnale.

L'Ufficio provvede alla consegna della malga all'inizio di ogni stagione monticatoria.

L'Amministrazione si riserva di utilizzare la malga nel periodo non monticato (dal 1 novembre al 30 aprile). In ogni caso il concessionario non può utilizzare la malga al di fuori dei periodi stabiliti dal presente avviso, né può farla utilizzare comunque a terzi, salvo speciali deroghe autorizzate dal Concedente. In caso di accertata inottemperanza/inadempienza, il Consorzio procederà all'escussione della cauzione definitiva e il concessionario si assumerà l'obbligo di ripristinarla entro i termini indicati dal Concedente, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento e fatti salvi i danni che saranno richiesti in via giurisdizionale.

Il pagamento del canone di concessione avverrà in due rate scadenti la prima il 30 agosto e la seconda il 31 ottobre di ogni anno.

In caso di ritardato pagamento dei canoni, il Consorzio applicherà alle somme dovute dal concessionario, il tasso di interesse legale.

Il concessionario è a conoscenza ed accetta senza riserva alcuna che il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nel caso non siano adempiute le seguenti obbligazioni:

- a) mancato versamento del canone nei termini stabiliti;
- b) mancato ripristino della fideiussione;
- c) subconcessione/subaffitto dei beni immobili;

In caso di recesso dal contratto-concessione esercitata dal Concessionario successivamente al 31 ottobre di ciascun anno, quest'ultimo è tenuto al pagamento dell'intera annualità successiva entro

30 giorni dalla data di recesso.

Art. 15 - Ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva

Avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni ai sensi degli artt. 119 e 120 del D. Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010.

Art. 16 - Accesso agli atti

La procedura di accesso è disciplinata dall'art. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Art. 17 - Responsabile del Procedimento e trattamento dei dati personali

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. For. Tondello Matteo - Responsabile del Servizio Vigilanza e Patrimonio del Consorzio per la gestione del demanio civico ed esercizio degli usi civici di Rotzo – Pedescala e San Pietro.

I dati personali richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura in oggetto. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dal Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, G.D.P.R. (*General Data Protection Regulation*).

Copia del presente Avviso e tutta la documentazione necessaria, possono essere richiesti all'Ufficio Patrimonio. Per informazioni sull'avviso, rivolgersi agli Uffici Consortili tel. 0424/691046, mail amministrazione@consorziosicivici.it ovvero territorio@consorziosicivici.it

Il presente avviso, verrà pubblicato nel sito istituzionale del Consorzio.

(www.consorziosicivici.it).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. For. TONDELLO Matteo